

del 13.05.2010

Consiglio di Stato

Discordante posizione del medico fiscale e del curante

In presenza di una discordante posizione del medico fiscale e del medico curante, l'Amministrazione non può pretendere dal dipendente - così come ha illegittimamente fatto nel caso concreto - di fornire giustificazioni in ordine al contenuto del certificato medico rilasciato dal proprio medico curante. È, invece, nell'obbligo dell'Amministrazione, ai sensi del citato art. 32 del D.P.R. 686/1957, pretendere dal medico fiscale di fornire adeguata motivazione in ordine al contenuto del referto medico dallo stesso redatto ed al macroscopico dissenso di quest'ultimo rispetto alla certificazione rilasciata dipendente dal medico curante. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)